La redazione informatica degli atti giudiziari

testo a cura di Fabrizio Nicoletti
Giudice del Tribunale di Livorno
Magistrato Referente per l'Informatica e l'Innovazione
del Distretto di Firenze - Settore civile

Cosa contraddistinge la tecnica di redazione informatica degli atti dalla tecnica tradizionale

Nuove sfide:

- Padronanza degli strumenti (un professionista deve possedere nuove specifiche competenze per la redazione informatica degli atti; occorre limitare al massimo il copia/ incolla; prestare attenzione alla correzione automatica)
- Efficacia della comunicazione (l'atto redatto con tecniche tradizionali non ha la stessa efficacia se letto su un video; atti troppo lunghi non consentono di veicolare efficacemente il messaggio)

Nuove opportunità:

 Utilizzare l'atto per scopi non possibili con lo strumento tradizionale (un atto informatico consente di inserire informazioni che non possono essere contenute in atto analogico)

Fonti Normative

Art. 13 ter disp att CPA

- 1.Alfinediconsentirelospeditosvolgimentodelgiudizioincoerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti
- 5. Il giudice e' tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non e' motivo di impugnazione.

Consiglio di Stato, decreto del Presidente 16/10/2017 nº 127

TIPOLOGIA DI ATTO	Riti dell'accesso, riti speciali, del silenzio, del decreto ingiuntivo, giudizio elettorale art. 129 CPA, ottemperanza	Riti ordinario, rito abbreviato art. 119 CPA, rito appalti, giudizio elettorale art. 130 CPA, ottemperanze relative
Atto introduttivo	30.000 caratteri (15 pagine circa)	70.000 caratteri (35 pagine circa)
Ricorso incidentale	30.000 caratteri (15 pagine circa)	70.000 caratteri (35 pagine circa)
Motivi aggiunti	30.000 caratteri (15 pagine circa)	70.000 caratteri (35 pagine circa)
Impugnazione primo grado	30.000 caratteri (15 pagine circa)	70.000 caratteri (35 pagine circa)
Revocazione e opposizione di terzi contro il secondo grado	30.000 caratteri (15 pagine circa)	70.000 caratteri (35 pagine circa)
Atto di costituzione	30.000 caratteri (15 pagine circa)	70.000 caratteri (35 pagine circa)
Regolamento di competenza	30.000 caratteri (15 pagine circa)	70.000 caratteri (35 pagine circa)
Atto di intervento	30.000 caratteri (15 pagine circa)	20.000 caratteri (10 pagine circa)
Memorie	30.000 caratteri (15 pagine circa)	70.000 caratteri (35 pagine circa)
Misure cautelari	10.000 caratteri (5 pagine circa)	20.000 caratteri (10 pagine circa)
Memorie di replica	10.000 caratteri (5 pagine circa)	20.000 caratteri (10 pagine circa)
Memorie della parte non necessaria	Non previsto dal decreto	Non previsto dal decreto
Memoria di costituzione unica relativa ad un numero di ricorsi o impugnazioni superiori a due proposti contro un atto plurimo	Non può eccedere le dimensioni della somma delle singole memorie diviso due	Non può eccedere le dimensioni della somma delle singole memorie diviso due

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

La Corte ha fornito un nuovo formulario di ricorso – valido a partire dal 1 gennaio 2014 – in applicazione dell'art.47 del Regolamento della Corte (che al c.2 lett.b consente che possa essere allegato un documento integrativo "di massimo 20 pagine"), le cui Istruzioni pratiche contemplano vigorosi "consigli" sulla forma: dalla "leggibilità", alle dimensioni del font (non meno di 12 nel testo e 10 nelle note a piè di pagina), ai margini della pagina

Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Gli atti processuali depositati devono essere redatti in modo che sia possibile comprenderne la struttura e la portata sin dalle prime pagine. Devono essere redatti in modo al tempo stesso completo e conciso, chiaro e preciso. Una semplice lettura deve consentire alla Corte di cogliere i punti essenziali di fatto e di diritto. È auspicabile che gli atti processuali siano strutturati in maniera chiara e logica, divisi in parti distinte con titoli e numeri dei singoli paragrafi

Corte di Giustizia dell'Unione Europea

A seconda della materia in questione e delle circostanze della causa, il numero massimo di pagine delle memorie è stabilito come segue:

- 50 pagine per quanto riguarda il ricorso e il controricorso;
- 20 pagine per il ricorso, così come per i controricorsi, nelle cause di proprietà intellettuale;
- 15 pagine per l'impugnazione e per il controricorso;
- 25 pagine per la replica e per la controreplica;
- 15 pagine per la replica e per la controreplica nei procedimenti d'impugnazione e nelle cause in materia di proprietà intellettuale;
- 20 pagine per una memoria di eccezione d'irricevibilità e per le osservazioni sulla medesima;
- 20 pagine per una memoria d'intervento e 15 pagine per le osservazioni relative a tale memoria.
- Tali massimali possono essere superati in casi particolarmente complessi in diritto o in fatto.

Giurisprudenza

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21297 del 20/10/2016

In tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativa sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso di 251 pagine i cui motivi erano redatti mediante una riproposizione di stralci di atti processuali e documenti, con la quale in sostanza il ricorrente ha riversato in sede di legittimità il contenuto dei gradi di merito).

Giurisprudenza

Cass. Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012

In tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso articolato con la tecnica dell'assemblaggio, mediante riproduzione integrale in caratteri minuscoli di una serie di atti processuali: sentenza di primo grado, comparsa di risposta in appello, comparsa successiva alla riassunzione a seguito dell'interruzione, sentenza d'appello ove mancava del tutto il momento di sintesi funzionale, mentre l'illustrazione dei motivi non consentiva di cogliere i fatti rilevanti in funzione della comprensione dei motivi stessi).

Giurisprudenza

Cass. Sez. L, Sentenza n. 17168 del 09/10/2012

Qualora il ricorrente per cassazione si dolga dell'omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice del merito, ha l'onere di indicare nel ricorso il contenuto rilevante dello stesso, fornendo alla Corte elementi sicuri per consentirne il reperimento negli atti processuali, potendo così reputarsi assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. (a pena di inammissibilità) e dall'art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. (a pena di improcedibilità del ricorso), senza che occorra la pedissequa riproduzione dell'intero letterale contenuto degli atti processuali, riproduzione, anzi, inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto diretta ad affidare alla Corte il compito supplementare di scegliere quanto effettivamente rileva ai fini delle argomentazioni dei motivi di ricorso, nell'ambito del copioso materiale prodotto, contenente anche elementi estranei al "thema decidendum".

Processo Civile Telematico

Art. 16 bis, comma 9-octies, d.l. n. 179 del 2012:

"Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica."

Art. 4 DM 55/2014, come modificato dall'art. 1 DM 37/2018

«Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto»

Consigli pratici per un atto chiaro


- Inserire all'inizio dell'atto un breve riassunto di ciò che si intende chiedere o dimostrare;
- inserire un indice e suddividere l'atto in paragrafi numerati;
- Distinguere l'allegazione dei fatti dalle argomentazioni di diritto e nelle comparse di costituzione prendere posizione sui singoli fatti, indicando se vengono o meno contestati;
- Limitare il contenuto delle memorie a ciò per cui sono state pensate, evitando contenuti superflui che ben possono essere destinati alla discussione finale;
- Evitare di ripetere in ogni atto difese già svolte nei precedenti.

Consigli pratici per rendere l'atto fruibile


- Utilizzare un carattere grafico chiaro (es. verdana 12);
- Utilizzare un'interlinea adeguata (es. 1,5);
- Mettere le citazioni giurisprudenziali nelle note, limitandosi ad indicare nel testo il numero della sentenza che si intende richiamare;
- Numerare i documenti secondo la numerazione 001, 002, 003 ecc.;
- Inserire i collegamenti ipertestuali, sia con riferimento ai documenti allegati, che alle altre parti del documento.

Inserire manualmente i collegamenti

- Creare una cartella sul desktop nella quale inserire i documenti numerati;
- Aprire word e selezionare il testo che si vuole utilizzare per il collegamento (es. doc 1);
- Nella barra in alto cercare la voce inserisci e poi premere il pulsante collegamento;
- Nella schermata successiva individuare all'interno della cartella il documento;
- Salvare il file in pdf e creare la busta con tutti i documenti contenuti nella cartella



Creazione automatica dei collegamenti ipertestuali www.sala.it o www.lycaservizi.it



strumento per gestone dei pdf <u>I love pdf</u>




Altri strumenti gratuiti per la gestione dei pdf

- PDFill FREE PDF Tools Permette di unire e dividere i PDF, convertirli in immagini, cifrarli e decifrarli, ruotarne o riordinarne le pagine e applicare loro dei watermark.
- <u>PDF Creator</u> Aggiunge una funzione alla stampa di qualsiasi programma, in cui si può stampare 'virtualmente' non su carta, ma in formato PDF; è in grado di 'mettere in coda' svariati documenti (doc, xls, immagini di vario tipo, ecc.), di unirli, e di stamparli come un unico file PDF;
- PDF24 Creator, consente di stampare un file in PDF, aggiungere o togliere pagine, convertire da diversi formati come DOC o simili verso il PDF, aggiungere watermark, proteggerlo con password, catturare schermate direttamente in PDF e molto altro;
- PDF SAM Basic, consente di unire PDF separati in un unico PDF, estrarre alcune pagine (non porzioni di pagina) da un unico PDF, o anche spostare le pagine all'interno del documento

Utilizzare i riferimenti incrociati

- Utilizzare gli stili per i titoli dei paragrafi (es. titolo 1 per il livello più alto, titolo 2 per il sotto paragrafo ecc.); è possibile modificare lo stile inserendo una numerazione automatica;
- Dal pannello «riferimenti» utilizzare la voce «sommario» per creare un sommario automatico;
- Dalla voce «riferimenti» è possibile selezionare la voce «riferimenti incrociati» per rinviare al numero di un paragrafo o di una nota o alla pagina in cui si trovano, o ad un segnalibro inserito dal pannello «inserisci», così da consentire la navigazione all'interno del documento con un richiamo diretto al paragrafo, alla nota o al punto nel quale è stata svolta una specifica difesa.



Creare pdf navigabili

- E' possibile creare pdf navigabili al loro interno attraverso la ricerca per parole tramite programmi di ocr.
- La versione professional di adobe acrobat ha questa funzione al suo interno, come altri programmi simili a pagamento.
- Molti scanner forniscono all'acquirente una licenza per programmi di ocr, quali Abby reader, Readiris, Paperport ecc., attraverso i quali è possibile al momento della scansione precisare che si intende creare un documento testo e immagine.
- Esiste una <u>risorsa online gratuita</u> che effettua il servizio gratuitamente; è sufficiente indicare il percorso del file, scegliere la lingua e selezionare avvia ocr

Utilizzare correttamente il redattore atti

- I campi del redattore servono per la compilazione del file xml che popola la banca dati della cancelleria;
- I dati non inseriti o inseriti in maniera errata comportano equivalenti errori nell'iscrizione del fascicolo;
- L'utilizzo di tutti i campi, anche quelli facoltativi, serve per agevolare la redazione da parte del giudice di atti compilativi;
- l'utilizzo del modello "precisazione delle conclusioni", ad es., consente di inserire le conclusioni nella sentenza, agevolando il lavoro della Corte di Appello.

